



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
Vigilanza e Registri sportivi

Provvedimento n. 2

del 09-01-2024

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –
“**SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA**” - CF **80049060637** – nullità
iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera di Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022 con la quale, nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, è stata effettuata una ricognizione di principi, effetti e finalità derivanti dall’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI con le modalità previste dal suddetto Regolamento di Funzionamento in vigore;
- VISTO** l’art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui *“sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:*
- a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato;*
 - b) all’esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l’Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell’iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 3”;*
- VISTA** la nota del 15/12/2023 con la quale la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ha chiesto la cancellazione dal Registro CONI della “**SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA**”, CF **80049060637**, adducendo, quale motivazione, che la stessa non rientra tra le associazioni cui è riservata l’iscrizione al Registro CONI;

- VISTA** l'iscrizione in data **27/01/2017** della "**SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA**", CF **80049060637**, quale affiliata FISE con codice affiliazione 1440068, valida sino al 31/12/2017 e rinnovata per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al 31/12/2023;
- RILEVATO** che il rinnovo dell'affiliazione, e quindi dell'iscrizione al Registro CONI, trasmesso dalla FISE per gli anni sportivi 2020, 2021, 2022 e 2023 non è risultato valido per carenza trasmissione dati;
- RITENUTO** che alla luce della citata nota della FISE e di quanto rilevato dal CONI, l'iscrizione in data **27/01/2017** della "**SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA**", CF **80049060637**, è stata conseguita e rinnovata sino al **31/12/2023** in carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "**SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA**", CF **80049060637**;
- di addebitare alla FISE la riscontrata violazione alle disposizioni CONI;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

